



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Commissariato agli usi civici per il
FRIULI-VENEZIA GIULIA

Il Commissariato agli usi civici per il Friuli-Venezia Giulia, nella persona del Giudice dott.ssa Monica Pacilio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di **I Grado** iscritta al n. r.g. **1/2025** promossa da:

Comune di Marano Lagunare,
con l'avv. Gianna Di Daniele;

ricorrente

contro

Molluschicoltura Maranese soc. agr. A r.l. in liquidazione controllata, in persona del liquidatore, con l'avv. S. Petronio del foro di Gorizia;

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Nicholas Micali, Nico Pavan,
non costituiti;

resistenti

avente ad oggetto: Usi civici – azione di accertamento – mote e casoni della laguna maranese;

CONCLUSIONI:

PER PARTE RICORRENTE:

“Voglia codesto Ecc.mo Commissario regionale agli Usi Civici

.... (omissis)

- accogliere nel merito in via principale la domanda giudiziale siccome fondata e per l'effetto dichiarare che le mote ricomprese nel perimetro della Laguna di Marano, come di seguito identificate nel catasto del Comune di Marano Lagunare:

Particelle nn. 1, 2, 3 (n. 3 mote; per la pt n. 3, mota indicata al n. 41 del Censimento casoni del 2011);

Particella n. 27 (mota con insistente casone in essa realizzato, indicata al n. 9 dell'“Elenco in ordine alfabetico dei concessionari di “mote” nella Laguna di Marano Lagunare” ed al n. 36 del Censimento casoni del 2011 entrambi tenuti dal Comune di Marano);

Particella n. 28 (mota con insistente casone in essa realizzato, indicata al n. 27 dell'“Elenco in ordine alfabetico dei concessionari di “mote” nella Laguna di Marano Lagunare”, nonché al n. 37 del Censimento casoni del 2011 entrambi tenuti dal Comune di Marano);

appartengono al demanio civico e sono soggette ad usi civici di pesca a favore dei residenti Maranesi, con richiesta di provvedimenti conseguenti;

in via subordinata, dichiarare che le mote ricomprese nel perimetro della Laguna di Marano, come sopra identificate nel catasto del Comune di Marano Lagunare appartengono al demanio regionale e sono soggette ad usi civici di pesca a favore dei residenti Maranesi, con richiesta di provvedimenti conseguenti.

Con condanna alle spese del presente giudizio.”

PER PARTE RESISTENTE:

“

In via preliminare di rito:

per i motivi indicati in narrativa, accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda spiegata dal Comune.

In via preliminare di rito:

per i motivi indicati in narrativa, accertare e dichiarare la litispendenza tra la presente causa e quella attualmente pendente innanzi la Suprema Corte di Cassazione sub R.G. 21471/2026, con udienza fissata il prossimo 19.05.2026 e disporre la cancellazione della presente causa dal ruolo.

In via preliminare di rito subordinata:

per i motivi indicati in narrativa, accertare e dichiarare la continenza tra la presente causa e quella attualmente pendente innanzi la Suprema Corte di Cassazione sub R.G. 21471/2026, con udienza fissata il prossimo 19.05.2026 e disporre la sospensione della presente causa ex art. 295 c.p.c. sino alla definizione del precedente procedimento con sentenza passata in giudicato.

In via preliminare di rito:

per i motivi indicati in narrativa, quanto alla domanda subordinata, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva e/o la carenza di interesse del Comune e, per l'effetto, dichiarare inammissibile la domanda.

In via preliminare di merito:

per i motivi indicati in narrativa, rigettare la domanda cautelare spiegata dal Comune di Marano finalizzata ad ottenere la sospensione delle operazioni di vendita dei beni oggetto di causa;

In via principale di merito:

per i motivi indicati in narrativa, respingere il reclamo per opposizione, in quanto infondato. Con vittoria di spese e compensi del presente procedimento.”

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

I fatti di causa.

1. Il Comune di Marano Lagunare ha proposto ricorso dinanzi a questo Commissario regionale agli usi civici chiedendo, in via principale, l'accertamento della natura di demanio civico di alcune mote e di Casoni su di esse insistenti ricompresi nella Laguna di Marano e identificate al foglio 16, particelle 1, 2, 3, 27 e 28 del catasto comunale, nonché dell'assoggettamento degli stessi agli usi civici di pesca in favore dei residenti maranesi. In particolare, il Comune ha dedotto che le particelle 27 e 28 identificano casoni lagunari oggetto di concessioni comunali in

favore di residenti, mentre le particelle 1, 2 e 3 costituiscono mote lagunari parimenti gravate da uso civico. Ha quindi sostenuto che tali beni, in quanto appartenenti al demanio civico, sono oggetto di diritti inalienabili e imprescrittibili e, quindi, non suscettibili di essere validamente alienati nell'ambito della procedura di liquidazione controllata cui è stata ammessa la società Molluschicoltura Maranese Soc. Agr. a r.l. Il ricorso è stato proposto, infatti, a seguito della decisione del liquidatore di procedere all'alienazione di detti beni, ritenuti di proprietà della società, contraddistinti con i lotti 3, 4 e 5.

In via subordinata, ove non fosse riconosciuta la natura di demanio civico comunale, il Comune ha domandato che i medesimi beni siano dichiarati appartenenti al demanio regionale, ma comunque gravati da usi civici di pesca in favore dei residenti maranesi.

2. Pavan Nico e Nicholas Micali, pure evocati in giudizio, sono i concessionari dei due casoni e delle mote oggetto di causa:

- Pavan Nico è indicato come subentrato nell'uso della mota e del relativo casone già concessi al padre, Pavan Rino, riferiti alla particella 27;
- Nicholas Micali è indicato come subentrato nell'uso della mota e del relativo casone già concessi al nonno materno, Pittis Davide, riferiti alla particella 28.

Non hanno resistito in giudizio.

3. Molluschicoltura Maranese Soc. Agr. a r.l., rappresentata dal liquidatore, si è costituita e ha chiesto chiedendo il rigetto del ricorso, sollevando plurime eccezioni pregiudiziali. In primo luogo, ha eccepito l'improcedibilità della domanda, assumendo che, essendo la società resistente assoggettata a procedura di liquidazione controllata, ogni pretesa incidente sui beni compresi nella procedura avrebbe dovuto essere fatta valere nelle forme concorsuali. Ha inoltre eccepito la litispendenza tra il presente giudizio e quello pendente innanzi alla Corte di Cassazione, iscritto al R.G. n. 21471/2026, deducendo l'identità delle parti, del *petitum* e della *causa petendi*, poiché in entrambi i giudizi il Comune rivendicherebbe la proprietà delle mote e dei casoni in forza di un uso civico di pesca. Secondo la resistente la causa successivamente instaurata dovrebbe quindi essere cancellata dal ruolo ai sensi dell'art. 39, comma 1, c.p.c.

In via subordinata, ha dedotto la sussistenza di un rapporto di continenza tra il presente giudizio e quello pendente in Cassazione, sostenendo che, non potendo operare il meccanismo di

rimessione previsto dall'art. 39, comma 2, c.p.c. per la pendenza delle cause in gradi diversi, il coordinamento tra i procedimenti dovrebbe essere assicurato mediante la sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c. sino alla definizione della causa pendente innanzi alla Suprema Corte. La resistente ha inoltre eccepito il difetto di legittimazione attiva e la carenza di interesse del Comune, ai sensi degli artt. 81 e 100 c.p.c., in relazione alla domanda subordinata volta ad accertare l'appartenenza dei beni al demanio regionale e la loro soggezione a usi civici di pesca, assumendo che tale pretesa potrebbe essere fatta valere, semmai, dalla Regione Friuli Venezia Giulia e non dal Comune in nome proprio.

Decisione della causa.

1. Va anzitutto esaminata l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla resistente sul presupposto che ogni pretesa incidente sui beni compresi nella procedura di liquidazione controllata avrebbe dovuto essere fatta valere esclusivamente con i rimedi contemplati per quella procedura. Al riguardo occorre puntualizzare che la presente controversia non ha ad oggetto una domanda di accertamento o di soddisfacimento di un credito nei confronti della società assoggettata alla procedura né una pretesa esecutiva o distributiva sul patrimonio della stessa, bensì l'accertamento della natura giuridica dei beni indicati in ricorso e, in particolare, della loro eventuale appartenenza al demanio civico ovvero della loro soggezione a diritti di uso civico in favore della collettività locale. Si tratta, dunque, di una questione che investe direttamente la *qualitas soli* e l'esistenza, la natura e l'estensione di diritti di uso civico. In quanto tale deve ritenersi devoluta alla giurisdizione speciale del Commissario per la liquidazione degli usi civici. In tal senso dispone l'art. 29, comma 2, della legge 16 giugno 1927, n. 1766, che attribuisce al Commissario, quale giudice speciale, la cognizione delle controversie di questo tipo. La pendenza della procedura concorsuale non può determinare la sottrazione della controversia al giudice speciale.

L'eccezione, dunque, è infondata.

2. Parimenti infondata è l'eccezione di litispendenza proposta ai sensi dell'art. 39, comma 1, c.p.c. Infatti, a prescindere da ogni considerazione circa il fatto che per l'operatività della norma è necessario che per i giudizi contemporaneamente pendenti sussista la competenza di entrambi i giudici, c'è l'ulteriore, assorbente, rilievo che la questione della litispendenza deve

essere valutata con riferimento alla situazione esistente al momento della relativa pronuncia, come chiarito dalla Corte di Cassazione in plurime decisioni (Cass., sez. III, 7 marzo 2001, n. 3340, da Cass., sez. III, 20 settembre 2004, n. 18854, e da Cass., sez. VI-2, 22 dicembre 2016, n. 26862). Nel caso di specie, è certo che la pendenza del giudizio proposto nell'ambito della procedura concorsuale non è più attuale, essendosi concluso con una pronuncia in rito da parte della Corte di Cassazione.

3. Si passa ora all'esame del merito della causa, previe alcune premesse teoriche.

Le parti hanno ben presente che gli usi civici possono essere di due tipi: a) usi civici in senso stretto, che gravano su terreni di proprietà di terzi, anche di natura demaniale (*iura in re aliena*); b) usi relativi a terreni appartenenti alla collettività (*iura in re propria*), i cc.dd. domini o beni collettivi riconosciuti dalla L. 168/2017, di cui il Comune può essere ente esponenziale ai sensi dell'art. 3 L. cit., godibili individualmente o collettivamente.

Il Comune di Marano Lagunare intende far valere alternativamente entrambe le situazioni.

4. Va fatta poi un'altra premessa in ordine alla prova dell'esistenza dell'uso civico. L'art. 2 della legge n. 1766 del 1927 stabilisce che la prova dell'esistenza, natura ed estensione di usi esercitati anche posteriormente al 1800 può essere offerta con ogni mezzo istruttorio (si veda sull'argomento anche Cass. Sez. 2, 09/09/2021, n. 24390, Rv. 662161 – 01). Esiste poi un certo *favor* nell'accertamento degli usi civici, in considerazione della loro peculiare funzione e dell'importanza che essi rivestono nella tutela del territorio e per il rilievo costituzionale pacificamente riconosciuto sia espressamente dalla legge che della giurisprudenza (cfr. art. 142, co. 1, lett. h Dc. Lgs. 42/2004; art. 1 L. 168/2017; artt. 9, 42, 44, Cass. Sez. 2, 20/10/2014, n. 22177; C. Cost. n. 103 del 2017; C. Cost. n. 113 del 2018 e la recente C. Cost. n. 121 del 2026).

Si afferma in dottrina condivisibilmente anche che rispetto alla natura di proprietà collettive vi è una presunzione basata sull'uso esclusivo da parte della collettività che dura da lunga data.

5. La domanda proposta dal Comune di Marano Lagunare merita accoglimento nei termini di seguito specificati.

In ordine alle mote e ai casoni che vengono in considerazioni in questa controversia vi è l'interferenza sia di usi civici in stretto (*iura in re aliena*) sia di usi civici relativi a terreni

appartenenti alla collettività (*iura in re propria*).

Sotto il primo aspetto è pacifico e incontroverso che sulla laguna maranese viene esercitato dalla collettività un uso civico di pesca (anche se in passato con la sentenza del Commissario agli usi civici del FVG dd. 1/2009 è stato precisato che tale diritto non comprende la c.d. molluschicoltura, cioè la raccolta dei molluschi previa semina e allevamento). Rispetto all'uso civico di pesca i casoni sono funzionali, essendo stati da sempre oggetto di concessione da parte del Comune in funzione proprio del diritto di pesca. La circostanza che le particelle in contestazione ricadano all'interno di una bene demaniale marittimo, la laguna, in forza dell'art. 28 del codice della navigazione, non è ostativa alla configurazione dell'uso civico, in quanto anche i beni demaniali possono essere gravati da usi civici in senso stretto.

Deve aggiungersi che il quadro probatorio offerto dalla parte ricorrente consente di attribuire alle mote e ai casoni una connotazione più forte e in particolare induce a ritenere dimostrata la natura di demanio collettivo per la loro stabile e immemore destinazione all'esercizio degli usi civici di pesca e alle attività tradizionalmente connesse alla vita della comunità lagunare maranese. Le fonti storiche e regolamentari richiamate dal Comune: il regolamento municipale del 1899, il bando commissariale del 1966, la perizia Coz, gli atti di concessione, le comunicazioni di subentro, l'elenco dei concessionari, il censimento dei casoni del 2011, la documentazione catastale e cartografica e gli atti regionali prodotti convergono tutti nel rappresentare le mote e i casoni lagunari come beni connotati da gestione pubblicistica e da destinazione al soddisfacimento di interessi della comunità locale. Assume rilievo importante anche la documentazione regionale prodotta in atti, dalla quale emerge che la Regione ha riconosciuto la proprietà del Comune di Marano Lagunare su casoni insistenti sulle mote lagunari. Si tratta del piano di conservazione e sviluppo della riserva naturale istituita ai sensi della l.r. n. 42/96 denominata "Foci dello Stella" (doc. 26). Tale riconoscimento, provenendo proprio dall'ente che avrebbe potuto rivendicare la titolarità demaniale, in quanto bene posto all'interno del demanio marittimo, rafforza la tesi del Comune. La convergenza tra il dato normativo, la documentazione storica, gli atti amministrativi, le risultanze catastali e cartografiche e il riconoscimento regionale della titolarità comunale dei casoni dimostra, sulla base di quelle presunzioni e agevolazioni probatorie sopra richiamate, che le particelle indicate costituiscono beni collettivi annoverabili tra gli usi civici della collettività dei residenti

maranesi quali demani civici (*“iura in re propria”*) e consente di escludere, in definitiva, che i beni possano essere considerati liberamente alienabili nell’ambito della procedura di liquidazione controllata della società resistente. La domanda principale del Comune deve quindi essere accolta, con conseguente accertamento della natura di demanio civico comunale delle mote e dei casoni indicati in ricorso.

6. Le spese di lite seguono la soccombenza, perciò vanno poste a carico della procedura resistente. Sono liquidate nel dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014.

Nulla si dispone invece in ordine alle spese processuali nei rapporti con la Regione, Pavan Nico e Nicholas Micali, in quanto non hanno contrastato la domanda del Comune.

P.Q.M.

ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, il Commissariato agli usi civici per il Friuli-Venezia Giulia così provvede:

- 1) accoglie il ricorso proposto dal Comune di Marano Lagunare e, per l’effetto, accerta la natura di demanio collettivo delle mote e dei casoni insistenti nella Laguna di Marano e identificati al foglio 16, particelle 1, 2, 3, 27 e 28 del catasto comunale, nonché la loro soggezione agli usi civici di pesca in favore dei cittadini residenti maranesi;
- 2) condanna la procedura di liquidazione controllata di Molluschicoltura Maranese Soc. Agr. a r.l., in persona del liquidatore, a rifondere al Comune di Marano Lagunare le spese di lite, che liquida in € 7.500,00 per compensi professionali ed € 655,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti.

Trieste, 25/08/2026.

Il Giudice
dott.ssa Monica Pacilio